



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 40 in data 24-05-2018

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA' - APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA ED I COMUNI DELL'UNIONE.

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 15:30 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BOGGIO ALBERTO	SINDACO	X	
MELLONI ANDREA	VICE-SINDACO		X
POZZATO FEDERICA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ALBERTO BOGGIO – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europe Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi ed alle disposizioni del Regolamento prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

TENUTO conto inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012, convertito dalla legge 35/2012;
- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni: in particolare, in caso di violazione dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personale, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO pertanto necessario realizzare un modello organizzativo da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza realizzando, piuttosto un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati;

RITENUTO altresì necessario prevedere, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure

soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personale, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personale (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche o organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37 c.5 e 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 il Responsabile della protezione dei dati, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla suindicata normativa, è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 e può essere un dipendente del soggetto titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

CONSIDERATA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il "Quaderno ANCI 11 febbraio 2018: L'attuazione negli enti locali del nuovo regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali – Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica" e rilevato che le attività da porre in essere sono individuate in: mappatura dei processi, individuazione, nell'ambito della suddetta mappatura, dei processi che presentano rischi, definizione delle proposte di miglioramento dei processi, interventi formativi per il personale, con l'obbligo, entro la data del 25 maggio 2018, di procedere alla nomina del Responsabile della protezione dati, all'adozione del Registro dei trattamenti di dati personali e del Registro delle categorie di attività nonché alla mappatura dei processi che consente di porre in essere le attività innanzi descritte;

RILEVATO che secondo lo stesso Quaderno ANCI, è possibile procedere, per i comuni di minori dimensioni demografiche, all'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dati ad un unico soggetto, anche esterno, mediante esercizio associato della funzione nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che all'interno del personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, al nomina DPO ed RTD;

VISTA la delibera n. 14 del 18.02.2018 dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola con la quale quest'ultima valutava, al fine di supportare i singoli comuni aderenti nella fase di transizione e garantire, oltre che una miglior efficacia ed economicità del processo, un'azione uniforme e condivisa, pur nel rispetto dell'autonomia, anche organizzativa, di ogni singolo Ente, la necessità di gestire tale processo di transizione in forma associata;

DATO ATTOA che questo Comune ha comunicato negli incontri tenutisi presso la sede l'Unione negli scorsi mesi, il proprio assenso all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, affinché la stessa procedesse a gestire in forma associata l'attuazione delle linee strategiche stabilite dal Codice dell'Amministrazione Digitale e per la digitalizzazione degli enti per conto del comune di Anzola d'Ossola;

VISTA la delibera n. 30 del 02.05.2018 dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola con la quale

quest'ultima si rende ente incaricato, quale capofila per i comuni facente parte dell'Unione, alla gestione dell'avvio delle attività connesse all'adeguamento al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e all'individuazione di un soggetto che possa supportare i singoli comuni nell'adempimento degli obblighi di legge, anche assumendo su di sé la figura del Responsabile della Protezione dei dati, approvando una schema di accordo;

VISTO lo schema di accordo proposto dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti espressi dai presenti ai sensi di legge

D E L I B E R A

1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, quale ente finalizzato per legge all'esercizio associato di funzioni e servizi, si rende ente incaricato, quale capofila per i comuni facente parte dell'Unione, alla gestione dell'avvio delle attività connesse all'adeguamento al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e all'individuazione di un soggetto che possa supportare i singoli comuni nell'adempimento degli obblighi di legge, come descritti in narrativa.
3. Di approvare lo schema di accordo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dello stesso.
5. di dare atto che con determina n. 68/2018 l'Unione Montana ha affidato alla ditta Labor Service srl con sede in via Righi n. 29, 28110 Novara, l'incarico per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 quali; la nomina del Data Protection Officer (DPO – Responsabile dei dati personali) a parte del mese di maggio 2018 – valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali (art. 32 GDPR) – audit documentale e adeguamento della stessa alla normativa (informative, regolamenti d'altra documentazione che fa riferimento alla privacy) – assistenza alla messa in atto di misure tecniche e organizzative, adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 GDPR) – realizzazione e supervisione del Registro del Trattamento (art. 30 GDPR).
6. Di dare atto che la spesa resterà a carico dell'Unione, con una compartecipazione a carico dei comuni nella misura del 10% secondo quanto sarà determinato nella ripartizione da consegnarsi ai comuni in considerazione del numero di abitanti.
7. Di comunicare la presente deliberazione ai capi gruppo consiliari contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
8. Di dare atto che mediante successiva ed unanime votazione la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV comma, del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Sindaco
f.to dott. ALBERTO BOGGIO

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 24-05-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. GIOVANNI BOGGI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 24-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 03-08-2018

Anzola d'Ossola: 03-08-2018

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-08-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 03-08-2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI